

# Il commercialista telematico

Servizio quesiti – a cura degli esperti del CT

## Domanda

*L' unione di comuni, nella sua autonomia organizzativa, può prevedere altri organi, oltre al Presidente, al Consiglio e alla Giunta? Inoltre, la Giunta dell'Unione deve necessariamente rispettare il limite del numero massimo di assessori (pari a quelli che gli spetterebbero in base alla popolazione complessiva dell'ente)?*

## Risposta

Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'esame della norma indica quali siano le condizioni principale per addivenire alla costituzione dell'Unione di Comuni:

- la contiguità tra enti, condizione prevista come privilegiata, anche se non indispensabile, in quanto si richiede che i Comuni siano “*di norma*” contermini;
- la finalità comune dell'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza; l'espressione “funzioni di loro competenza”, va sicuramente interpretata in maniera onnicomprensiva, includendo, quindi, anche l'espletamento dei servizi a vantaggio dei Comuni facenti parte dell'unione. L'endiadi “funzioni o servizi” non può essere intesa preclusiva all'esercizio congiunto di funzioni e servizi, come parte della dottrina sostiene forse trascurando il *genus* del nuovo ente locale;
- che l'esercizio sia indirizzato ad una pluralità di funzioni, escludendo che l'unione possa costituirsi, a differenza degli istituti della convenzione e del consorzio, per l'esercizio di una sola funzione.

Da espressa previsione dell'art. 32 del Testo Unico risulta che soltanto il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni componenti l'Unione stessa, è individuato quale organo politico dell'Ente. E' demandata allo Statuto la determinazione degli altri organi e delle relative modalità di costituzione, con il vincolo della scelta dei componenti tra gli amministratori del Consiglio e della Giunta dei Comuni aderenti, nel rispetto della rappresentatività delle minoranze. E' verosimile prospettare la costituzione, al pari di quanto previsto per i Comuni, di due organi politici, uno con funzioni di indirizzo (Assemblea) e l'altro con funzioni esecutive. Vi sono atti costitutivi di statuti di unioni di Comuni, per fare un esempio, che hanno scelto diversi organi tra i quali il consiglio dell'Unione, il Presidente

dell'Unione, la conferenza dei Sindaci dell'Unione, la Giunta dell'Unione; in altri casi sono previsti anche un Consiglio di Amministrazione, il Comitato e le Commissioni.

In ordine al numero dei componenti degli organi, l'art. 32, 5° comma, espressamente prevede che detto numero "non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente". Si ritiene che tali vincoli siano invalicabili e lo dimostra il presupposto che generalmente molti atti costitutivi di Unioni di Comuni, con riferimento alla composizione ed elezione della giunta richiamano il disposto contenuto nell'articolo 47 del Decreto Legislativo 267/2000 (cd. TUEL) così come recentemente modificato dalla Finanziaria 2008 (art. 2, comma 23, legge 24 dicembre 2007, n.244).